



ISTITUTO COMPRENSIVO “Luigi Pirandello”

Viale della Resistenza n. 51 - 97013 COMISO (RG) - Tel.: 0932 961245
C.F.: 91021070882 - C.M.: RGIC83600B - Codice Univoco Ufficio: UF4PDV

e-mail: rgic83600b@istruzione.it pec: rgic83600b@pec.istruzione.it sito web: www.scuolapirandellocomiso.edu.it



Circolare n. 124

ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI PIRANDELLO"-COMISO
Prot. 0000211 del 10/01/2025
I-1 (Uscita)

Comiso, 10 gennaio 2025

Ai docenti
Al DSGA
Al personale ATA
Agli atti

Oggetto: **Fruizione permessi legge 104/92**

Con riferimento alla fruizione dei permessi previsti dall'art. 33, comma 3, della Legge 104/92, al fine di garantire la funzionalità didattica e amministrativa della scuola, si richiama l'attenzione sull'obbligo, da parte del personale già autorizzato dal Dirigente, di programmare le proprie assenze dal servizio con congruo anticipo, fatte salve comprovate situazioni di emergenza.

A tal riguardo si richiama quanto dettagliatamente previsto dalla norma:

- la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 13 del 6/12/2010, al punto 7, prevede espressamente che “salvo dimostrate situazioni d’urgenza, per la fruizione dei permessi, l’interessato dovrà comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio **con congruo anticipo**, al fine di consentire la migliore organizzazione dell’attività amministrativa”;
- il CCNL vigente dispone che al fine di garantire la funzionalità del servizio e la migliore organizzazione dell’attività amministrativa, il dipendente, che fruisce dei permessi della legge 104/92, predispone, di norma, una **programmazione mensile dei giorni** in cui intende assentarsi, da comunicare all’ufficio di appartenenza all’inizio di ogni mese;
- la Circolare INPS n. 65 del 13/04/2018 al punto 4 dispone che il dipendente comunichi per iscritto una programmazione mensile, “fatte salve le situazioni di necessità e di **estrema urgenza** per le quali la comunicazione può essere inoltrata nelle 24 ore che precedono la fruizione e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso”.

Si ribadisce che l’obbligo di comunicazione preventiva della programmazione per la fruizione di permessi ex Legge 104/92 rappresenta un elemento fondamentale per la gestione della scuola e dei servizi. Pertanto, si dispone che ciascun dipendente autorizzato che intende fruire dei permessi in argomento è tenuto ad osservare scrupolosamente le seguenti disposizioni:

- **obbligo di comunicazione preventiva** della programmazione per la fruizione di permessi ex Legge 104/92, **entro il mese precedente a quello di fruizione**, evitando di compromettere,

di fatto, la tempestiva organizzazione dell'attività dell'Ufficio e dell'offerta dei servizi all'utenza;

- obbligo di programmare i suddetti permessi, nel rispetto del CCNL, **in giornate non ricorrenti**, per evitare di coinvolgere sempre le stesse classi;
- obbligo di comprovare con **dichiarazione scritta sotto la propria responsabilità** le eventuali situazioni di urgenza improvvise ed improcrastinabili che dovessero determinare la fruizione dei permessi in giorni diversi rispetto a quelli programmati.

Inoltre, si ricorda che annualmente tutti i dipendenti titolari dei benefici previsti dalla legge n. 104/1992 devono produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale attestino la permanenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000. Ogni dipendente deve sempre comunicare con tempestività alla dirigenza scolastica ogni eventuale variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegue l'eventuale perdita della legittimazione alle agevolazioni.

Si ricorda infine che:

- non è possibile usufruire dei giorni di permesso nel caso in cui la persona assistita sia **ricoverata a tempo pieno, anche temporaneamente, in ospedale o strutture pubbliche e private** dedicate all'assistenza sanitaria.
- I soli dipendenti ATA, ai sensi dell'art. 32 del CCNL 2016/2019, hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso anche ad ore, nel **limite massimo di 18 ore mensili**.
- Le domande relative ai **congedi straordinari biennali** (ai sensi dell'art. 42 Dlgs 151/2001) sono autorizzate dal Dirigente Scolastico entro 60 giorni dalla richiesta. Possono essere concessi solo se si è conviventi con il familiare disabile.

Per ciò che concerne il Referente unico si rammenta che il D.Lgs 105 del 30 giugno 2022, nell'adempimento della direttiva (UE) n. 2019/1158, ha apportato modifiche ai permessi e congedi per l'assistenza ai disabili gravi. In particolare, secondo l'articolo 3, comma 3, della legge 104/1992, dal 3 agosto 2022, più soggetti possono fruire dei tre giorni mensili di permesso per assistere una persona disabile, **su richiesta e in alternanza tra loro**.

Confidando nella fattiva collaborazione delle SS.LL. per conciliare i diritti di tutti, ringrazio cordialmente.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Francesca Lauria

Firmato digitalmente ai sensi del CAD